



Promemoria

Imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza

Principio

1

Le disposizioni di diritto tributario stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni prevedono l'imposizione alla fonte

- per le persone con domicilio o dimora all'estero (la data del versamento è determinante):
 - sulle prestazioni in capitale;
 - sulle prestazioni in rendita, se la persona avente diritto è domiciliata in uno Stato che non ha siglato un accordo con la Svizzera per evitare la doppia imposizione;
- per i dipendenti stranieri senza permesso di domicilio della polizia per stranieri (permesso C) nonché i dipendenti non domiciliati in Svizzera (frontalieri/dimoranti):
 - sui proventi compensativi (vedi cifra 3).

Se un beneficiario di prestazioni non è d'accordo con la trattenuta dell'imposta alla fonte, può richiedere una decisione entro la fine di marzo dell'anno civile successivo alla scadenza della prestazione presso la competente autorità fiscale.

Domicilio all'estero

2

In caso di beneficiari di prestazioni domiciliati all'estero sono determinanti le disposizioni tributarie del Cantone in cui ha sede la loro istituzione di previdenza.

Il rimborso dell'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale può essere richiesto quando

- la persona avente diritto risiede in uno Stato che ha siglato un accordo con la Svizzera per evitare la doppia imposizione e che concede la possibilità di richiedere il rimborso, e
- le autorità fiscali dello Stato in cui si ha il domicilio sono a conoscenza del versamento della prestazione in capitale.

La domanda di rimborso deve essere inviata al competente ufficio delle contribuzioni entro un termine di tre anni dalla scadenza della prestazione.

Il formulario «Domanda di rimborso dell'imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza con sede in Svizzera» è ottenibile presso l'ufficio delle contribuzioni del Cantone in cui ha sede l'istituzione di previdenza.

Proventi compensativi

3

Per proventi compensativi s'intendono le rendite d'invalidità parziale (ivi compresi i versamenti sotto forma di capitale) e le rendite per figli d'invalido.

La trattenuta dell'imposta alla fonte è disciplinata dalle disposizioni del Cantone di domicilio della persona avente diritto. Per le persone aventi diritto non domiciliate in Svizzera fanno stato le disposizioni del Cantone in cui l'istituto di previdenza ha la propria sede.

Competenze

4

L'istituzione di previdenza è responsabile della trattenuta dell'imposta alla fonte.